



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



CENTRO DIDATTICO  
NATURALISTICO  
DI BASOVIZZA



# FLORA E FAUNA PROTETTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



**D I F  
E N D  
I L E**



## **realizzazione**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio foreste e Corpo forestale – Centro didattico naturalistico di Basovizza

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio paesaggio e biodiversità

## **coordinamento**

Roberto Valenti

## **testi**

Giuliana Renzi, Roberto Valenti

## **copertina, progetto grafico ed impaginazione**

Sergio Derossi - Centro didattico naturalistico di Basovizza

## **foto**

archivio Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 73, 81; archivio Servizio paesaggio e biodiversità 44; archivio Università di Trieste 45, 46, 47, 48; Gianfranco Canderan 88, 91; Saul Ciriaco 94; Andrea Colla 95; Andrea dall'Asta 63, 80; Sergio Derossi 12, 105; Dario Di Gallo 6, 15, 16, 26, 34; Stefano Fabian 52; Luigino Felcher 86; Gaia Fior 102; Fulvio Gasparo 90, 98; Luca Lapini 65; Damjana Ota 11, 92, 96; Giuliana Renzi 57, 103; Maurizio Rozza 53; Fabio Tercovich 58; Roberto Valenti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 93, 97, 100, 104; Stefano Zanini 9, 13, 17, 32, 33, 40, 59, 64, 66, 79, 82, 84, 85, 89, 99, 101

## **disegni**

Sergio Derossi pag. 1, pag. 4, pag. 6, pag. 11, pag. 43; Andrea Toselli, archivio Ente Tutela Pesca pag. 39

## **ringraziamenti**

Ente Tutela Pesca, Luca Lapini, Diego Masiello, Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Museo Friulano di Storia Naturale, Roberta Soldà, Alessandra Tribuson, Lucio Ulian, Pierpaolo Zanchetta.

Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo esplicito e visibile la citazione raccomandata e la proprietà dell'informazione.

Citazione raccomandata:

Valenti R., Renzi G. 2016. Flora e fauna protette del Friuli Venezia Giulia. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 72 pp.

---

## **informazioni**

Servizio foreste e Corpo forestale - via Sabbadini 31 - 33100 Udine  
tel. 0432555111 - email: corpoforestale@regione.fvg.it

Servizio paesaggio e biodiversità - via Sabbadini 31 - 33100 Udine  
tel. 0432555111 - email: paesaggio@regione.fvg.it



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA




CENTRO DIDATTICO  
NATURALISTICO  
DI BASOVIZZA



# FLORA E FAUNA PROTETTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche  
Servizio foreste e Corpo forestale

Direzione centrale infrastrutture e territorio  
Servizio paesaggio e biodiversità



La regione Friuli Venezia Giulia presenta una biodiversità tra le più ricche d'Italia. Questo patrimonio dal valore inestimabile è sicuramente conseguenza della sua particolare collocazione geografica, stretta com'è tra le Alpi, il Mediterraneo e la penisola balcanica. Il Friuli Venezia Giulia è una regione caratterizzata da un complesso mosaico di ambienti naturali e di paesaggi, tanto da essere definita da Ippolito Nievo un "piccolo compendio dell'universo". Immaginando di volare con una mongolfiera, silenziosi nei cieli della regione da nord a sud, incontreremmo dapprima le spettacolari vette delle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, per poi scendere verso la fascia collinare, l'anfiteatro morenico e i magredi dell'alta pianura. Seguendo idealmente il corso del Tagliamento sorvoleremmo la linea delle risorgive e la bassa pianura fino a raggiungere le Lagune di Grado e Marano e l'Alto Adriatico, incorniciato a est dal Carso. E ancora non sarebbe conclusa la nostra esplorazione, che dovrebbe proseguire dal cielo agli straordinari paesaggi sotterranei delle cavità carsiche disseminate in varie zone della regione.

Un grande patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, modellato e tramandato con cura da chi ha vissuto questo territorio, che necessita sempre più di adeguati interventi di tutela, gestione e valorizzazione.

Davanti ai grandi mutamenti globali in atto, che si ripercuotono inevitabilmente sulle dinamiche socioeconomiche mondiali, può sembrare poca cosa la conservazione di

specie di flora e fauna talvolta poco conosciute, spesso difficili da osservare in natura o addirittura poco piacevoli alla vista. Eppure ogni organismo, anche quello apparentemente più insignificante, è parte di un sistema complesso, alla costante ricerca di un equilibrio dinamico, che include anche l'uomo e le sue comunità.

Il contributo che l'amministrazione regionale può e deve offrire alla conservazione, allo sviluppo e alla corretta fruizione del territorio è grande. Esso si esprime sia attraverso una pianificazione territoriale, attenta alla valorizzazione degli ecosistemi e delle reti ecologiche che possono rappresentare un importante volano per economie sostenibili, sia con l'impegno quotidiano del Corpo forestale regionale nell'azione di vigilanza, monitoraggio, prevenzione e divulgazione.

In questa prospettiva si colloca la realizzazione di questa pubblicazione divulgativa, ricca di contenuti ma per scelta di dimensioni tascabili, rivolta a tutti quelli che hanno a cuore l'immenso patrimonio naturalistico e culturale del Friuli Venezia Giulia.

**Mariagrazia Santoro**

Assessore alle infrastrutture e territorio

**Cristiano Shaurli**

Assessore alle risorse agricole e forestali



1. *Salamandra pezzata* (*Salamandra salamandra*)



2. Fiordaliso del Carso (*Centaurea kartschiana*)



3. *Meta menardi*



In Friuli Venezia Giulia la flora spontanea e la fauna selvatica sono protette e rappresentano una grande ricchezza in termini di biodiversità.

A livello europeo la conservazione della biodiversità avviene grazie alla realizzazione di una rete ecologica, la Rete Natura 2000, che comprende un vasto complesso di aree protette per la salvaguardia di habitat e di specie vegetali e animali vulnerabili o in serio pericolo di estinzione.

La rete si basa su due importanti direttive comunitarie: "Direttiva Uccelli" - 2009/147/CE e "Direttiva Habitat" - 1992/43/CEE.

Per raggiungere l'obiettivo, la Direttiva Habitat prevede l'istituzione di aree soggette a tutela chiamate "Zone Speciali di Conservazione" e la tutela di specie vegetali e animali indicate in specifici elenchi.

La Direttiva Habitat trova la sua ispirazione nella Convenzione di Berna del 1979 che per la prima volta ha preso in considerazione specie vegetali e animali fino ad allora quasi completamente trascurate e, spesso proprio per questo, giunte sull'orlo dell'estinzione.

Si tratta di specie meno appariscenti ed accattivanti rispetto al panda o all'elefante africano, usati come "bandiera" per le grandi battaglie ambientaliste degli anni '70; specie a volte non solo trascurate, ma disprezzate e temute, come insetti, anfibi, rettili, pipistrelli, che in realtà sono elementi preziosi e irrinunciabili degli ecosistemi, tasselli fondamentali nell'equilibrio

dell'ambiente.

Con la Legge Regionale 9/2007 la Regione ha dato attuazione alle previsioni della Direttiva Habitat e delle norme nazionali correlate.

Tuttavia, per poter affermare che l'obiettivo è stato raggiunto, è necessario far comprendere a sempre più persone l'importanza della conservazione della biodiversità e l'enorme valore di tutti questi organismi viventi.

In questo contesto si inserisce l'azione del Corpo forestale regionale, finalizzata non esclusivamente a reprimere e sanzionare i comportamenti illeciti accertati sul territorio, ma soprattutto a favorire, in un'ottica di prevenzione, la conoscenza delle emergenze naturalistiche presenti nel Friuli Venezia Giulia. Un impegno concreto nella sensibilizzazione del cittadino, anche attraverso le attività didattiche e di educazione ambientale nelle scuole, nella consapevolezza che si rispetta solo ciò che si conosce e si tutelano attivamente solo le risorse del cui valore si è pienamente consapevoli.

### **Massimo Stroppa**

Direttore area foreste e territorio  
Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche

### **Chiara Bertolini**

Direttore servizio paesaggio e biodiversità  
Direzione centrale infrastrutture e territorio





La parola biodiversità significa "diversità della vita" (bios in greco vuol dire "vita").

Tutte le specie di animali e vegetali di un ecosistema sono legate da una fitta rete di relazioni dirette ed indirette che conferiscono all'ecosistema un **"equilibrio dinamico"**. Anche le componenti non viventi dell'ecosistema sono fondamentali e in relazione con la parte vivente di esso. Quanto più l'ecosistema è in equilibrio, tanto più è in grado di affrontare le perturbazioni che provengono dall'esterno senza conseguenze gravi o addirittura letali.

**La biodiversità è un patrimonio universale per tutta l'umanità.**

Anche noi facciamo parte della biodiversità, siamo connessi all'ecosistema in questa complessa rete di relazioni e ne siamo dipendenti in maniera spesso inconsapevole. E' grazie all'equilibrio degli ecosistemi che abbiamo a disposizione le risorse essenziali per la nostra vita quotidiana come l'acqua, il cibo e l'ossigeno.

La biodiversità è come un puzzle: ogni singolo pezzo è fondamentale e la stabilità e l'armonia dell'immagine dipendono dalla precisione degli incastri, frutto di una coevoluzione durata migliaia di anni. Con il termine "coevoluzione" si inten-

de l'evoluzione congiunta di specie appartenenti alle stesse comunità, che interagiscono tra loro tanto strettamente da costituire ciascuna un forte fattore selettivo per l'altra o le altre, col risultato di influenzarsi vicendevolmente.

Come in un puzzle i pezzi singoli, scollegati dal contesto, possono apparire insignificanti e trascurabili. La vera immagine si compone solo quando ogni singolo pezzo trova la sua giusta collocazione.

La Direttiva "Habitat", recepita dall'Italia con DPR 357/97, sancisce la straordinaria importanza e la tutela giuridica di alcuni "tasselli del puzzle" fino ad allora in alcuni casi

4. Pavimenti calcarei (Parco naturale Prealpi Giulie)



trascurati. Habitat spesso percepiti come “improduttivi”, ma di straordinaria ricchezza in termini di biodiversità, come i pavimenti calcarei o le praterie magre. Specie di flora e di fauna minacciate dall'eccessivo prelievo in natura o dalla sottrazione di habitat cruciali per i loro cicli biologici e la cui scomparsa non costituirebbe solo un “buco nel puzzle”, ma un drammatico allontanamento della natura dalla sua condizione di equilibrio dinamico.

La Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia, con la **L.R.9/2007** e il successivo **Regolamento**, approvato con Decreto del Presidente della Regione n°74/Pres. del 20 marzo 2009, non solo ha dato piena attuazione alle previsioni della Direttiva per la parte relativa alla tutela di specie di flora e di fauna di interesse comunitario, ma ha anche individuato ulteriori specie ritenute di interesse regionale.

5. Landa carsica (Riserva naturale della Val Rosandra)





6. Faggeta di Nischiuarch – Parco Naturale Prealpi Giulie



È la legge quadro in cui sono inserite le norme di tutela di alcune specie di flora e fauna.

Con questa legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce **la valenza pubblica del bosco** in virtù delle sue molteplici funzioni: produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.

La Legge contiene disposizioni finalizzate al rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, in particolare nei confronti delle Direttive comunitarie Uccelli e Habitat.

7. Picchio nero (*Dryocopus martius*)





Una parte della legge - Capo IV - è dedicata proprio alla "Funzione ambientale e naturalistica" e prevede una specifica sezione a **tutela della flora e della fauna** di importanza comunitaria e di interesse regionale.

8. Orso bruno (*Ursus arctos*)



Le **specie di interesse comunitario** vengono elencate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che ha come obiettivo prioritario "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio euro-

10. Stella alpina (*Lentopodium alpinum*)



peo degli Stati membri al quale si applica il trattato".

9. Pianella della Madonna (*Cypripedium calceolus*)



Le **specie di interesse regionale** vengono definite dagli allegati al "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale" approvato con Decreto del Presidente della Regione n°74/Pres. del 20 marzo 2009, di seguito solo Regolamento.

11. Biscia d'acqua (*Natrix natrix*)



### **Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutta la flora spontanea è protetta.**

A seconda della rarità e dell'importanza ecologica delle specie, vengono adottate diverse misure di tutela e conservazione.

### **Per le specie incluse nell'Allegato IV della Direttiva 92/43 CEE e di interesse regionale, la raccolta è vietata.**

Per le specie per le quali esiste una tradizione di raccolta a fine alimentare e fitoterapico, il Regolamento prevede la possibilità di raccogliere quantità giornaliere idonee all'uso familiare.

Per tutte le altre specie erbacee ed arbustive spontanee viene consentita la raccolta complessiva giornaliera per persona di:

- ✓ dieci assi floreali, steli fioriferi o fruttiferi o fronde nel caso delle felci
- ✓ un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco
- ✓ trenta grammi complessivi di semi.

La raccolta della flora deve venir effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.

Il principio fondamentale è quello di



conservare la capacità rigenerativa della pianta.

Va evidenziato che all'interno delle aree protette regionali (parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e biotopi) fanno fede i specifici Regolamenti, qualora in vigore. Il Regolamento dell'area protetta viene elaborato sulla base delle indicazioni gestionali contenute nel Piano di Conservazione e Sviluppo e può essere più restrittivo rispetto a quanto previsto nella L.R. n°9/2007, in quanto prende in considerazione specifiche emergenze locali, sia per gli aspetti faunistici che vegetazionali.

Per le specie vegetali comprese nell'Allegato IV della Direttiva 92/43 CEE e per quelle di interesse regionale elencate nell'allegato B del "Regolamento", è fatto divieto di:

- ✓ raccogliere, collezionare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari di tali specie
- ✓ possedere, trasportare, commercializzare esemplari raccolti nell'ambiente naturale.

I divieti si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie oggetto di tutela (ad esempio, anche ai semi o ai bulbi, ecc.).

E' bene ricordare in questa sede che **l'allegato A del Regolamento**

**costituisce solo una ricognizione delle specie di flora spontanea naturalmente presenti sul territorio regionale:** in pratica si è deciso di "scattare un'istantanea" delle specie protette a livello comunitario la cui presenza in Friuli Venezia Giulia era nota al momento dell'entrata in vigore della legge.

**Tutte le specie elencate nell'allegato IV della Direttiva habitat sono soggette alla medesima tutela, comprese le specie non naturalmente presenti nel territorio regionale!** Il possesso, il trasporto e la commercializzazione di dette specie è quindi sempre vietato e sanzionabile.

13. Gladiolo palustre (*Gladiolus palustris*)



14. Narciso (*Narcissus radiiflorus*)



15. Armeria delle paludi  
(*Armeria helodes*)



16. Campanula di Moretti  
(*Campanula morettiana*)



17. Pianella della Madonna  
(*Cypripedium calceolus*)



18. Ginestra dei ghiaioni  
(*Genista holopetala*)



19. Peonia selvatica - banatica  
(*Paeonia officinalis* subsp. *banatica*)



20. Barbone  
(*Himantoglossum adriaticum*)



21. Raonzolo di roccia (*Physoplexis comosa*)





## Allegato A:

flora di interesse comunitario della Regione Friuli Venezia Giulia

(comprende solo le specie naturalmente presenti in FVG incluse nell'allegato IV direttiva 92/43/CEE)

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
angiosperme	
<i>Adenophora lilifolia</i>	campanelle celesti o campanella odorosa
<i>Armeria helodes</i>	armeria delle paludi o spillone
<i>Brassica glabrescens</i>	cavolo friulano
<i>Campanula zoyisii</i>	campanula di Zois
<i>Campanula morettiana</i>	campanula di Moretti
<i>Centaurea kartschiana</i>	fiordaliso del Carso
<i>Crambe tataria</i>	crambio di Tataria
<i>Cypripedium calceolus</i>	pianella della Madonna o scarpetta di Venere
<i>Eleocharis carniolica</i>	giunchina della Carniola
<i>Erucastrum palustre</i>	erucastro delle risorgive o cavolo di palude
<i>Eryngium alpinum</i>	calcatreppola alpina o regina delle Alpi
<i>Euphrasia marchesetti</i>	eufrasia di Marchesetti
<i>Genista holopetala</i>	ginestra dei ghiaioni
<i>Gladiolus palustris</i>	gladiolo palustre
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	barbone
<i>Liparis loeselii</i>	liparide
<i>Moehringia tommasinii</i>	moehringia di Tommasini
<i>Paeonia officinalis subsp. banatica</i>	peonia selvatica sottospecie banatica
<i>Physoplexis comosa</i>	raponzolo di roccia
<i>Salicornia veneta</i>	salicornia veneta
<i>Spiranthes aestivalis</i>	viticcini estivi
<i>Stipa veneta</i>	lino delle fate
briofite	
<i>Buxbaumia viridis</i>	muschio a scudo verde
<i>Dicranum viride</i>	muschio biforcato verde
<i>Mannia triandra</i>	epatica talloide delle rocce

Sono evidenziate in **giallo** le specie di interesse **PRIORITARIO**, ovvero quelle specie che richiedono priorità di intervento per garantirne la conservazione, tenuto conto delle minacce che incombono su di esse.

22. Asfodelo (*Asphodelus albus*)



23. Digitale levigata  
(*Digitalis laevigata*)



24. Fritillaria minore  
(*Fritillaria orientalis*)



25. Narciso (*Narcissus radiiflorus*)



26. Geranio argenteo  
(*Geranium argenteum*)



27. Iride celeste  
(*Iris cengialti* subsp. *illyrica*)



28. Stella alpina (*Lentopodium alpinum*)



## Allegato B:

flora di interesse regionale del Friuli Venezia Giulia

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Artemisia genipi</i>	genepy maschio
<i>Artemisia nitida</i>	assenzio lucido
<i>Asphodelus albus</i>	asfodelo
<i>Baldellia ranunculoides</i>	mestolaccia minore
<i>Centaurea forojulensis</i>	centaurea friulana o fiordaliso friulano
<i>Cortusa matthioli</i>	cortusa di Matthioli
<i>Daphne alpina</i>	dafne alpina
<i>Daphne blagayana</i>	dafne blagaiana
<i>Digitalis spp.</i>	digitale - tutte le specie
<i>Fritillaria orientalis</i>	fritillaria minore o meleagrine minore
<i>Gentiana froelichii</i>	genziana cerulea
<i>Gentiana lutea</i>	genziana maggiore
<i>Gentiana pneumonanthe subsp. pneumonanthe</i>	genziana mettimborsa
<i>Geranium argenteum</i>	geranio argenteo
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	giglio dorato
<i>Iris cengialti subsp. illyrica</i>	iride celeste o giaggiolo
<i>Iris sibirica</i>	giaggiolo di palude
<i>Hottonia palustris</i>	ottonia palustre o erba scopina
<i>Leontopodium alpinum</i>	stella alpina
<i>Leucojum aestivum</i>	campanella maggiore
<i>Lilium bulbiferum</i>	giglio rosso
<i>Lilium carniolicum</i>	giglio arancione
<i>Lilium martagon</i>	giglio martagone
<i>Limonium spp.</i>	limonio - tutte le specie

29. Giglio martagone  
(*Lilium martagon*)



30. Giglio carniolico  
(*Lilium carniolicum*)



31. Giglio rosso  
(*Lilium bulbiferum*)



32. Orchide incarnata  
(*Dactylorhiza incarnata*)



33. Elleborina palustre  
(*Epipactis palustris*)



34. Orchidea di palude  
(*Anacamptis palustris*)



35. Fior bombo  
(*Ophrys holosericea*)



36. Nigritella nera  
(*Nigritella nigra*)



37. Neotinea tridentata  
(*Orchis tridentata*)



38. Orchidea piramidale  
(*Anacamptis pyramidalis*)





<i>Narcissus radiiflorus</i>	narciso
<i>Nuphar lutea</i>	nannufero
<i>Orchidaceae</i>	orchidee - tutte le specie
<i>Paeonia spp.</i>	peonie - tutte le specie
<i>Paradisea liliastrum</i>	lilastro
<i>Pedicularia spp.</i>	pedicolare - tutte le specie
<i>Pinguicula poldinii</i>	pinguicola di Poldini o erba unta di Poldini
<i>Potentilla palustris</i>	cinquefoglia delle paludi
<i>Primula auricula</i>	orecchia d' orso
<i>Primula tyrolensis</i>	primula tirolese
<i>Primula wulfeniana</i>	primula di Wulfen
<i>Pulsatilla montana subsp. montana</i>	anemone montana
<i>Ranunculus lingua</i>	ranuncolo delle canne o ranuncolo d'acqua
<i>Stemmacantha rhapontica subsp. rhapontica</i>	fiordaliso rapontico
<i>Trachomitum venetum subsp. venetum</i>	apocino veneziano
<i>Trapa natans</i>	castagna d'acqua
<i>Wulfenia carinthiaca</i>	wulfenia

39. Lilastro (*Paradisea liliastrum*)



40. Pinguicola di Poldini  
(*Pinguicula poldinii*)



41. Orecchia d'orso (*Primula auricula*)



42. Anemone montana  
(*Pulsatilla montana*)





**La Regione non può autorizzare la raccolta in deroga delle specie di interesse comunitario elencate all'allegato IV della direttiva Habitat.** Per ottenere l'autorizzazione è necessario rivolgersi direttamente al Ministero dell'Ambiente, secondo quanto previsto all'art. 11 del DPR 357/97.

**La raccolta delle specie di interesse regionale** (allegato B del Regolamento) **può essere autorizzata in deroga**, con una richiesta alla Regione e fino al quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.

Si segnala che tale competenza, demandata nella L.R. 9/2007 alle Province, a seguito della riforma degli enti locali è stata trasferita alla Regione.

La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore può essere consentita per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro Nazionale

delle Ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.

Per quanto riguarda invece le specie la cui raccolta è consentita, è possibile ottenere delle deroghe per le quantità e modalità di prelievo. Ad esempio, è possibile richiedere la deroga per la raccolta di un numero limitato di piante intere, radici comprese, per la realizzazione di erbari e per determinazioni scientifiche.

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardini o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.

Inoltre, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali, come ad esempio lo sfalcio di un prato.

44. Vivaio regionale Casali Volpares (Palazzolo dello Stella - Udine)






45. Ailanto (*Ailanthus altissima*)



46. Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*)



47. Ambrosia comune (*Ambrosia artemisiifolia*)



48. Senecione sudafricano (*Senecium inaequidens*)





**La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone**, non originarie del territorio regionale, **non è soggetta a limitazione**.

Le specie alloctone maggiormente diffuse a livello regionale e invasive, ovvero che tendono ad invadere spazi naturali a scapito delle specie autoctone, sono l'ailanto (*Ailanthus altissima*), l'amorfa (*Amorpha fruticosa*), il senecio (*Senecio inaequidens*) e l'ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*).

Le specie alloctone invasive sono una minaccia alla conservazione della biodiversità. Si tratta infatti di specie arrivate in vari modi - importate accidentalmente, oppure per scopi ornamentali o produttivi - da luoghi lontani e insediate al di fuori del loro contesto naturale.

Sono piante estremamente adattabili che trovano facilmente condizioni ottimali per lo sviluppo - tipo di suolo, disponibilità di acqua, esposizione al sole - e contemporaneamente vengono ostacolate da pochi fattori limitanti, come ad esempio parassiti, malattie e animali che se ne nutrono. Questo comporta uno sviluppo e una diffusione incontrollabili.

Nel nostro puzzle della biodiversità, una specie alloctona è come un pezzo di un altro puzzle il cui inserimento forzoso nella cornice comporta la rottura di altri pezzi vicini, che ave-

vano forme e relazioni diverse. Questo processo può minare la stabilità dell'intera immagine, ossia dell'intero ecosistema.

Potremmo ad esempio pensare che un bosco sia solo un insieme di alberi. Potremmo pensare che una specie di albero vale l'altra, se garantisce le stesse funzioni: ad esempio la copertura del suolo, la stabilizzazione dei versanti, il bilancio del carbonio. In realtà un bosco è molto più di un insieme di alberi: al suo interno - e all'interno di ogni diverso tipo di bosco - vivono numerose specie di fauna e flora che si sono evolute assieme nel tempo. Se al bosco di querce sostituiamo un bosco di ailanti, centinaia e centinaia di specie di invertebrati non avranno più né cibo né rifugio, con conseguenze facilmente immaginabili sull'intero ecosistema.

49. Fragola (*Fragaria sp.*)



50. Mirtillo nero (*Vaccinium myrtillus*)



51. Ruta (*Ruta divaricata*)



52. Aglio orsino (*Allium ursinum*)



53. Papavero (*Papaver rhoeas*)



54. Asparago selvatico (*Asparagus acutifolius*)



## RACCOLTA DELLA FLORA NEL RISPETTO DI TRADIZIONI, USI E COSTUMI LOCALI

L'uso tradizionale delle piante spontanee, per uso alimentare e fitoterapico, è parte dell'identità culturale stessa di un luogo. Per le specie dell'allegato C del Regolamento è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse.

### **Allegato C:**

flora raccogliabile fino alla quantità di un chilogrammo per persona al giorno

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Allium ursinum subsp. ursinum</i>	aglio orsino
<i>Arnica montana subsp. montana</i>	arnica
<i>Aruncus vulgaris</i>	barba di capra
<i>Asparagus officinalis subsp. officinalis</i> <i>A. acutifolius - A. tenuifolius</i>	asparago selvatico
<i>Cicerbita alpina</i>	lattuga alpina
<i>Equisetum spp.</i>	equiseto o coda cavallina
<i>Fragaria spp.</i>	fragola
<i>Galium odoratum</i>	stellina odorosa o caglio odoroso
<i>Galium mollugo</i>	caglio bianco
<i>Humulus lupulus</i>	luppolo
<i>Melissa officinalis</i>	melissa
<i>Mentha spp.</i>	menta
<i>Nasturtium officinale subsp. officinale</i>	crescione
<i>Origanum vulgare</i>	origano
<i>Papaver rhoeas</i>	papavero
<i>Ruscus aculeatus</i>	pungitopo
<i>Ruta divaricata</i>	ruta
<i>Symphytum officinale</i>	consolida maggiore
<i>Tamus communis</i>	tamaro
<i>Tragopogon pratensis</i>	barba di becco
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	mirtillo rosso
<i>Vaccinium myrtillus</i>	mirtillo nero
<i>Valerianella olitoria</i>	gallinelle o lattughini

Per i seguenti generi o specie della flora spontanea regionale è consentita la raccolta di un quantitativo massimo giornaliero per persona di tre chilogrammi.

### **Allegato D:**

flora raccoglibile fino alla quantità di tre chilogrammi per persona al giorno

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Chenopodium spp.</i>	farinaccio selvatico
<i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso
<i>Rosa canina</i>	rosa selvatica
<i>Rubus idaeus</i>	lampone
<i>Rubus fruticosus</i>	mora di rovo
<i>Silene vulgaris</i>	bobbolini o strigoli
<i>Taraxacum officinale</i>	dente di leone
<i>Urtica dioica</i>	ortica
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero





## LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SPECIE DI FLORA SPONTANEA

La biodiversità è una risorsa, e può essere un volano per forme di economia sostenibile. Per questo il Regolamento prevede **per i proprietari dei fondi privati** anche la possibilità di **commercializzare alcune specie**, elencate all'allegato E.

### Allegato E:

flora di interesse regionale raccoglibile selettivamente dagli aventi titolo

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Digitalis grandiflora</i>	digitale grande gialla
<i>Gentiana lutea</i>	genziana maggiore
<i>Iris sibirica</i>	giaggiolo di palude
<i>Leontopodium alpinum</i>	stella alpina
<i>Lilium bulbiferum</i>	giglio rosso
<i>Lilium martagon</i>	giglio martagone
<i>Paradisea liliastrum</i>	lilastro

59. Giaggiolo di palude (*Iris sibirica*)



60. Digitale grande gialla (*Digitalis grandiflora*)



61. Genziana maggiore (*Gentiana lutea*)



62. Giglio rosso (*Lilium bulbiferum*)



**Le specie di interesse comunitario (comprese nell'Allegato IV della Direttiva 92/43 CEE) e le specie di interesse regionale (elencate nel Regolamento) sono protette, ed è vietato:**

- ✓ catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale
- ✓ perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante il ciclo riproduttivo, l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione
- ✓ danneggiare intenzionalmente o raccogliere uova o nidi nell'ambiente naturale
- ✓ danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione
- ✓ detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Va sottolineato che **tutti gli uccelli e i mammiferi** (con l'eccezione dei ratti, delle talpe, delle nutrie e dei "topi propriamente detti", ovvero tutte le specie del genere *Mus*) **sono comunque soggetti alla protezione prevista dalla Legge 11 febbraio 1992 n°157** "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

63. Orbettino (*Anguis fragilis*)



64. Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)



L'allegato F del Regolamento riporta le specie di allegato IV della Direttiva 92/43/CEE la cui presenza era segnalata in natura per la regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso. Negli anni successivi è stata accertata la presenza di ulteriori specie di importanza comunitaria, comunque soggette a tutela, e che allo stato attuale non sono ancora state inserite nell'allegato F. Nella tabella alla pagina seguente si riportano le informazioni più aggiornate.

Va ancora una volta evidenziato che **tutte le specie dell'allegato IV sono soggette alla medesima tutela, a prescindere dall'esistenza di popolazioni sul territorio regionale.** Il possesso, il trasporto e la commercializzazione di dette specie è quindi sempre vietato e sanzionabile.

Chi andasse a confrontare gli elenchi di specie della Direttiva, emanata nel 1992, con le più recenti pubblicazioni scientifiche, potrebbe trovarsi in difficoltà nel comprendere a quali specie si applichi la tutela. La sistematica, ovvero quella branca della scienza che classifica gli esseri viventi, è infatti in continua evoluzione e accade spesso che il nome scientifico utilizzato nella Direttiva per identificare una data specie sia nel frattempo cambiato.

**Per aiutare nella corretta interpretazione delle norme senza trascurare la correttezza scientifica, nelle tabelle allegate si riporta il nome scientifico più aggiornato, e in parentesi il nome scientifico utilizzato nella Direttiva.**

65. Driomio (*Dryomys nitedula*)



### Un esempio: la storia delle raganelle.

66. Raganella italiana (*Hyla intermedia*)



Se vado a cercare la specie *Hyla intermedia* negli allegati della Direttiva 92/43/CEE non la trovo da nessuna parte. Perché in questo libretto viene citata?

E' necessario fare un passo indietro per comprendere come funziona il sistema della nomenclatura delle specie. Le specie vegetali e animali hanno spesso un nome comune, che può cambiare anche a scala regionale; tutte però hanno un nome scientifico in latino, composto dal genere (es. *Hyla*) e dalla specie (*arborea*, *meridionalis*, *sarda*, *intermedia*). Il nome scientifico consente a chiunque e in qualsiasi parte del

mondo di identificare con certezza di che cosa stiamo parlando.

I criteri sulla base dei quali viene attribuito il nome scientifico sono le relazioni di parentela tra gli organismi e la loro storia evolutiva: questo è l'oggetto di studio della tassonomia biologica, ovvero la branca della scienza che si occupa della classificazione degli esseri viventi.

Spesso accade che nuove scoperte impongano di rivedere la collocazione di una specie entro questo sistema di relazioni. In particolare le indagini genetiche hanno aperto nuove prospettive alla comprensione dei legami di parentela tra le varie specie. Le indagini biomolecolari ci consentono di seguire la storia della diffusione di una specie attraverso la diffusione nelle sue popolazioni di specifici geni o gruppi di geni. E' il caso della raganella: al momento dell'emanazione della direttiva in tutta Europa si riteneva che fossero presenti due sole specie di raganella: *Hyla arborea* (cui venivano attribuite tutte le popolazioni italiane con la sola eccezione di quelle liguri) e *Hyla meridionalis* (presente per l'Italia solo in Liguria).



Negli anni successivi sono state condotte numerose indagini biochimiche, bioacustiche e morfologiche che hanno permesso di stabilire che in Italia sono quindi presenti quattro specie diverse di raganella: *Hyla meridionalis*, *Hyla sarda*, *Hyla intermedia* e *Hyla arborea*.

Nella regione Friuli Venezia Giulia la situazione delle raganelle è estremamente complessa ed affascinante: la maggior parte delle popolazioni appartiene alla specie *Hyla intermedia*. Solo nel Tarvisiano e sul Carso triestino compare *Hyla arborea*. La popolazione del Tarvisiano è geneticamente affine alle popolazioni austriache, mentre nel Carso triestino troviamo ancora *Hyla arborea* ma con un patrimonio genetico che

porta i segni di antiche ibridazioni con *Hyla intermedia*, eredità di un contatto avvenuto in epoca post glaciale, circa 8.000 – 10.000 anni fa, e di cui nelle popolazioni del Tarvisiano non c'è traccia. I geni delle raganelle ci permettono così di comprendere un remoto passato di migrazioni e contatti tra popolazioni.

Dal punto di vista della tutela nulla cambia: le liste della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE non sono state aggiornate, ma *Hyla arborea* e *Hyla intermedia* sono protette in tutta Europa sotto il nome collettivo di *Hyla arborea* visto che all'epoca della promulgazione della Direttiva esso includeva entrambe le specie.

67. Raganella comune (*Hyla arborea*)



68. Lupo (*Canis lupus*)



69. Rinolofo maggiore  
(*Rhinolophus ferrumequinum*)



70. Lince europea (*Lynx lynx*)



71. Gatto selvatico (*Felis silvestris silvestris*)



72. Orso bruno (*Ursus arctos*)



## Allegato F:

fauna di interesse comunitario della Regione Friuli Venezia Giulia

MAMMIFERI	
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Microchiroptera</i>	pipistrelli - tutte le specie
<i>Felis silvestris silvestris</i>	gatto selvatico
<i>Lynx lynx</i>	lince europea
<i>Canis lupus</i>	lupo
<i>Ursus arctos</i>	orso bruno
<i>Monachus monachus</i>	foca monaca
<i>Lutra lutra</i>	lontra
Cetacea	cetacei - tutte le specie
<i>Dryomys nitedula</i>	driomio
<i>Muscardinus avellanarius</i>	moscardino

Sono evidenziate in **giallo** le specie di interesse **PRIORITARIO**, ovvero quelle specie che richiedono priorità di intervento per garantirne la conservazione, tenuto conto delle minacce che incombono su di esse.

Per tutte le specie di mammiferi sopra elencati si applica anche la tutela prevista dalla Legge 11 febbraio 1992, n°157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

73. Tursiope (*Tursiops truncatus*)





74. Vipera dal corno (*Vipera ammodytes*)



75. Algiroide magnifico (*Algyroides nigropunctatus*)



76. Biacco maggiore (*Hierophis carbonarius*)



77. Lucertola adriatica (*Podarcis melisellensis*)



78. Ramarro (*Lacerta viridis*)



79. Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)



80. Saettone (*Zamenis longissimus*)





## RETTILI

<i>Emys orbicularis</i>	testuggine d'acqua
<i>Testudo hermanni</i>	testuggine comune
<i>Caretta caretta</i>	tartaruga marina
<i>Chelonia mydas</i>	tartaruga verde
<i>Algyroides nigropunctatus</i>	algiroide magnifico
<i>Iberolacerta (Lacerta) horvathi</i>	lucertola di Horvath
<i>Lacerta agilis</i>	lucertola degli arbusti
<i>Lacerta viridis (inclusa Lacerta bilineata)</i>	ramarro
<i>Podarcis melisellensis</i>	lucertola adriatica
<i>Podarcis muralis</i>	lucertola muraiola
<i>Podarcis siculus (nota come P. sicula)</i>	lucertola campestre
<i>Coronella austriaca</i>	colubro liscio
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	cervone
<i>Hierophis viridiflavus (noto come Coluber viridiflavus)</i>	biacco maggiore
<i>Telescopus fallax</i>	serpente gatto europeo
<i>Zamenis longissimus (noto come Elaphe longissima)</i>	saettone comune
<i>Natrix tessellata</i>	natrice tassellata
<i>Vipera ammodytes</i>	vipera dal corno

Sono evidenziate in **giallo** le specie di interesse **PRIORITARIO**, ovvero quelle specie che richiedono priorità di intervento per garantirne la conservazione, tenuto conto delle minacce che incombono su di esse.

81. Tartaruga marina (*Caretta caretta*)



82. Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*)



83. Rana agile (*Rana dalmatina*)



84. Tritone crestato italiano (*Triturus cristatus*)



85. Rana di Lataste (*Rana latastei*)



86. Proteo (*Proteus anguinus*)



ANFIBI	
<i>Proteus anguinus</i>	proteo
<i>Salamandra atra</i>	salamandra alpina
<i>Triturus carnifex</i>	tritone crestato italiano
<i>Bombina variegata</i>	ululone dal ventre giallo
<i>Bufo viridis</i> (già noto come <i>Bufo viridis</i> )	rospo smeraldino
<i>Hyla arborea</i>	raganella comune
<i>Hyla intermedia</i> (già inclusa in <i>Hyla arborea</i> )	raganella italiana
<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	pelobate insubrico
<i>Pelophylax lessonae</i> (nota come <i>Rana lessonae</i> )	rana di Lessona
<i>Rana dalmatina</i>	rana agile
<i>Rana latastei</i>	rana di Lataste
PESCI	
<i>Acipenser naccarii</i>	storione cobice

Sono evidenziate in **giallo** le specie di interesse **PRIORITARIO**, ovvero quelle specie che richiedono priorità di intervento per garantirne la conservazione, tenuto conto delle minacce che incombono su di esse.

87. Storione cobice (*Acipenser naccarii*)





88. Apollo delle Alpi (*Parnassius apollo*)



89. *Coenonympha oedippus*



90. *Leptodirus hochenwartii reticulatus*



91. *Zerynthia polyxena*



92. *Rosalia alpina* (*Rosalia alpina*)



94. Dattero di Mare (*Lithophaga lithophaga*)



93. *Pinna nobile* (*Pinna nobilis*)





INVERTEBRATI	
<i>Cordulegaster heros</i>	guardaruscello balcanico
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	frontebianca maggiore
<i>Saga pedo</i>	stregona dentellata
<i>Leptodirus hochenwartii</i>	
<i>Bolbelasmus unicornis</i>	scarabeo eremita
<i>Osmoderma eremita</i>	eremita odoroso
<i>Cerambyx cerdo</i>	cerambice delle querce o capricorno maggiore
<i>Rosalia alpina</i>	rosalia alpina
<i>Eriogaster catax</i>	
<i>Proserpinus proserpinus</i>	proserpina
<i>Hyles hippophaes</i>	
<i>Parnassius apollo</i>	apollo delle Alpi
<i>Parnassius mnemosyne</i>	mnemosine
<i>Zerynthia polyxena</i>	polissena
<i>Lycaena dispar</i>	licena delle paludi
<i>Phengaris arion</i> (già nota come <i>Maculinea arion</i> )	
<i>Phengaris teleius</i> (già nota come <i>Maculinea teleius</i> )	
<i>Erebia calcaria</i>	
<i>Coenonympha oedippus</i>	
<i>Lopinga achine</i> (già nota come <i>Lasiommata achine</i> )	baccante
<i>Arytrura musculus</i>	
MOLLUSCHI	
<i>Lithophaga lithophaga</i>	dattero di mare
<i>Pinna nobilis</i>	pinna nobile

Sono evidenziate in **giallo** le specie di interesse **PRIORITARIO**, ovvero quelle specie che richiedono priorità di intervento per garantirne la conservazione, tenuto conto delle minacce che incombono su di esse.

I criteri con cui si è stabilito l'inserimento di specie o gruppi di specie nella fauna di interesse regionale sono essenzialmente:

- ✓ specie protette dalla Direttiva Habitat ma contenute in allegati diversi dal IV (es. il Cervo volante)
- ✓ specie simili a specie di allegato IV della Direttiva Habitat e che in caso di cattura sono di difficile riconoscimento (es. le rane verdi: la rana di Lessona è specie di interesse comunitario, ma per un non esperto è praticamente indistinguibile dalla rana esculenta)
- ✓ specie di interesse commerciale, come ad esempio le farfalle del genere *Neptis*, per cui esiste un valore di mercato


- ✓ specie endemiche o al limite dell'areale di distribuzione (come ad esempio *Zeuneriana marmorata*).

Le specie alloctone di anfibi e rettili (come ad esempio le tartarughe americane che si trovano in commercio a scopo ornamentale) non sono protette da questa norma.

Nonostante il territorio regionale ospiti alcune specie di micromammiferi di grande interesse conservazionistico, nell'elenco delle specie di interesse regionale non sono stati inseriti mammiferi, in considerazione della tutela prevista dalla già citata Legge 157/1992.

95. *Zeuneriana marmorata*





96. Cervo volante (*Lucanus cervus*)



97. Gambero d'acqua dolce (*Austropotamobius pallipes*)



98. *Stalita taenaria* - aracnide cavernicolo



99. *Libelloides longicornis*



100. Girini di Rospo comune (*Bufo bufo*)





## Allegato G:

L'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.

Rettili e anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo

<i>Austropotamobius spp. e Astacus spp.</i>	gamberi d'acqua dolce
<i>Potamon fluviatile</i>	granchio di fiume
<i>Carabus gigas</i>	
<i>Gasterocercus depressirostris</i>	
<i>Lucanus cervus</i>	cervo volante
<i>Morimus funereus</i>	cerambice funebre
<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	falena dell'edera
<i>Euphydryas aurinia</i>	
<i>Neptis spp.</i>	
<i>Melitaea trivia</i>	melitea di Diana
<i>Mellicta britomartis</i>	
<i>Arethusana arethusa</i>	
<i>Thecla betulae</i>	tecla della betulla
<i>Empusa fasciata</i>	
<i>Nehalennia speciosa</i>	codazzurra pigmea
<i>Celes variabilis</i>	
<i>Zeuneriana marmorata</i>	
<i>Formica gruppo rufa</i>	
<i>Libelloides longicornis</i>	

101 . Rospo comune (*Bufo bufo*)





I provvedimenti di deroga vengono rilasciati dalla Regione, previa richiesta di autorizzazione **esclusivamente per scopo scientifico o didattico**.

Si segnala che tale competenza, demandata nella L.R. 9/2007 alle Province, a seguito della riforma degli enti locali è stata trasferita alla Regione.

Il provvedimento di deroga individua i metodi di raccolta e cattura, che devono essere selettivi, e riguarda un numero definito di esemplari. In particolare per alcune specie, le deroghe sono rilasciate esclusivamente su richiesta di musei, università, Centro Nazionale delle Ricerche o altri enti pubblici o privati di ricerca. Gli animali, di norma, a conclusione del progetto didattico o di ricerca devono essere rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e con modalità compatibili con le loro esigenze ecologiche (ad esempio non dovranno essere rilasciati anfibi e rettili in pieno inverno).

Non possono essere rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario o di interesse regionale.

Analogamente a quanto previsto per le specie di flora, le deroghe per motivi scientifici possono essere richieste alla Provincia esclusivamente per le specie o gruppi di specie di fauna di interesse regionale; per le specie inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE è necessario richiedere le deroghe al Ministero dell'Ambiente.

### LE NORME PER LA RACCOLTA DELLE CHIOCCIOLE



La raccolta di esemplari delle specie di **chiocciola del genere *Helix*** è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dal 1 luglio al 31 marzo di ogni anno, per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

La limitazione temporale alla raccolta è volta a consentire il successo riproduttivo della specie, al fine di garantire la conservazione delle popolazioni.

## IL MONITORAGGIO DELLA FAUNA MORTA O FERITA PER CAUSE ACCIDENTALI

Il DPR 357/1997 (art. 8, comma 4) prevede che le Regioni attuino un monitoraggio specifico delle cause di cattura, morte o ferimento.

In considerazione del fatto che la raccolta e detenzione di esemplari o parti di esemplari di specie dell'allegato IV è di norma vietata, la Regione si è dotata di una specifica previsione regolamentare per consentire la raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali, al personale del Corpo forestale regionale o ad altri soggetti incaricati. Questo permette di raccogliere i dati utili ai fini scientifici sulla diffusione delle specie e sui fattori di minaccia delle popolazioni, e quindi fondamentali per una corretta gestione.

Per realizzare una buona strategia di conservazione della fauna è infatti necessario comprendere l'impatto delle cause di cattura, morte o ferimento accidentale sulle popolazioni. Può rivelarsi del tutto inefficace, ad esempio, il divieto di prelievo in natura di pochi esemplari se poi intere popolazioni vengono falciate. Ad esempio dal traffico veicolare, come può accadere agli anfibi, o dall'inquinamento delle acque sotterranee, per molte specie di invertebrati esclusivi delle grotte, o dalla cattura accidentale per le tartarughe marine, dovuta a sistemi di prelievo non selettivi nell'ambito di attività autorizzate.

104. Sciacallo dorato (*Canis aureus*)





## LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per chiunque violi le disposizioni di Legge, sono previste le sanzioni amministrative riportate nelle tabelle alle pagine seguenti.

La Legge prevede che tutti gli esemplari oggetto della sanzione siano

obbligatoriamente sequestrati e distrutti sul posto o successivamente, oppure reinseriti nell'ambiente naturale nel caso di animali vivi o di piante con bulbo, radici o rizomi.

105. Controllo sulla raccolta della flora protetta



**SANZIONI AMMINISTRATIVE RACCOLTA FLORA FAUNA**

L.R. 9 del 23 aprile 2007 - Regolamento 20 marzo 2009 n. 074/PRES

VIOLAZIONE	pagamento in misura ridotta
raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, distruggere intenzionalmente, possedere, trasportare, scambiare, commercializzare specie vegetali definite prioritarie di cui all'allegato IV della direttiva 92/43 CEE	<b>150 €</b> ◆
raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, distruggere intenzionalmente, possedere, trasportare, scambiare, commercializzare specie vegetali (non prioritarie) di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE	<b>100 €</b> ◆
raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, distruggere intenzionalmente, possedere, trasportare, scambiare, commercializzare specie vegetali di interesse regionale di cui all'allegato B del regolamento	<b>50 €</b> ◆
raccogliere specie della flora diverse da quelle tutelate dall'art. 59 in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• ogni decina oltre 10 assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi, fronde di felci</li><li>• ogni kg o frazione di kg oltre 1 kg di muschio o licheni allo stato fresco</li><li>• ogni kg o frazione di kg oltre 1 kg di specie comprese nell'all. C del regolamento</li><li>• ogni kg o frazione di kg oltre 3 kg delle specie comprese nell'all. D del regolamento</li><li>• ogni decina o frazione di decina di piante divelte, estirpate, asportate con radici , bulbo, tubero o rizoma</li><li>• ogni kg o frazione di kg oltre i 30 grammi di semi di piante erbacee</li></ul>	<b>30 €</b>
introduzione nell'ambiente naturale di specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali	<b>50 €</b> ◆

◆ l'importo della sanzione si intende ad esemplare

VIOLAZIONE	pagamento in misura ridotta
introduzione nell'ambiente naturale di specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Siti Natura2000: ZPS e ZSC)	<b>150 €</b> ◆
catturare, uccidere intenzionalmente, perturbare deliberatamente, distruggere intenzionalmente le uova e i nidi, danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta, detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi in qualsiasi stadio di sviluppo di specie animali definite prioritarie di cui all'allegato IV direttiva 92/43/CEE	<b>150 €</b> ◆
catturare, uccidere intenzionalmente, perturbare deliberatamente, distruggere intenzionalmente le uova e i nidi, danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta, detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi in qualsiasi stadio di sviluppo di specie animali (non prioritarie) di cui all'allegato IV direttiva 92/43/CEE	<b>100 €</b> ◆
catturare, uccidere intenzionalmente, perturbare deliberatamente, distruggere intenzionalmente le uova e i nidi, danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta, detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi in qualsiasi stadio di sviluppo di specie animali di interesse regionale (allegato G del regolamento)	<b>50 €</b> ◆
raccogliere chiocchie del genere <i>Helix</i> in quantità superiore a 2 kg per persona, per ogni kg o frazione di kg, dal 1° luglio al 31 marzo	<b>16,67 €</b>
raccogliere chiocchie del genere <i>Helix</i> nel periodo di divieto generale, tra il 1° aprile e il 30 giugno, per ogni kg o frazione di kg	<b>33,34 €</b>

◆ l'importo della sanzione si intende ad esemplare

## DOMANDE FREQUENTI

### ✓ Quali specie della flora spontanea del Friuli Venezia Giulia si possono raccogliere?

Tutta la flora spontanea del Friuli Venezia Giulia è protetta. Viene consentita la raccolta delle specie che non sono né di interesse comunitario né regionale, entro il limite di dieci assi fiorali complessivi al giorno per persona.

### ✓ Si possono ottenere delle deroghe per la raccolta della flora spontanea?

Sì, esclusivamente per motivi scientifici o didattici. Per le specie di interesse comunitario incluse nell'All. IV della Direttiva "Habitat" 92/43 CEE l'autorizzazione va richiesta al Ministero dell'Ambiente. Per le specie di interesse regionale l'autorizzazione va richiesta alla Regione. Si segnala che tale competenza demandata nella L.R. 9/2007 alle Province, a seguito della riforma degli enti locali è stata trasferita alla Regione.

### ✓ Quali specie ad uso alimentare e fitoterapico è possibile raccogliere, e in che quantità?

Viene consentita la raccolta di specie della flora spontanea regionale ad uso tradizionale individuate negli appositi elenchi del Regolamento. La quantità massima è di uno o tre chili al giorno, a seconda della specie, secondo quanto indicato nel Regolamento. La quantità massima giornaliera è intesa per persona e per ogni singola specie.

### ✓ Posso raccogliere il muschio, ad esempio per il presepio?

Viene consentita la raccolta del muschio allo stato fresco in quantità massima di un chilo al giorno per persona, con l'eccezione delle specie di muschio (briofite) di interesse comunitario.

### ✓ Posso acquistare o possedere esemplari di flora protetta?

E' possibile, purché gli esemplari provengano da colture autorizzate e siano corredati da un documento che ne attesti la provenienza. La norma vale anche per la flora eventualmente acquistata all'estero.



✓ **Come posso difendermi da animali molesti appartenenti a specie protette?**

Le norme vietano di catturare, uccidere, perturbare durante il ciclo riproduttivo o lo svernamento tutte le specie protette. Può accadere però che la convivenza con alcune specie sia difficile, soprattutto quando si insediano in ambiente urbano. In questi casi va allertato il Corpo forestale regionale.

✓ **Si possono acquistare o possedere esemplari di specie di fauna protetta?**

No, è vietata la detenzione o il commercio di esemplari di fauna protetta, in qualsiasi stadio di sviluppo, o di parti di essi. Sono però previste deroghe per consentire la raccolta e la detenzione per motivi scientifici e didattici.

✓ **Posso catturare o detenere esemplari di fauna protetta per scopi didattici?**

Per le specie di interesse comunitario ogni deroga deve essere richiesta al Ministero dell'Ambiente, mentre è possibile richiedere alla Regione una specifica autorizzazione solo per alcune specie di interesse regionale, in particolare per anfibi, rettili e per la fauna delle grotte. La richiesta di autorizzazione va supportata da un progetto che preveda anche la destinazione finale degli animali e le modalità di reinserimento nell'ambiente naturale. Ad esempio, una scuola potrebbe richiedere la deroga per prelevare uova di anfibi e farli schiudere e metamorfosare in cattività, rilasciando poi gli esemplari nel luogo di origine.

✓ **La Legge Regionale n°9/2007 sulla tutela della flora e della fauna vale anche nelle aree protette del Friuli Venezia Giulia?**

Nelle aree protette regionali (parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e biotopi) fa fede il Regolamento specifico dell'area protetta, qualora più restrittivo rispetto alla Legge Regionale. Nel caso in cui non ci sia alcun Regolamento in vigore vale comunque quanto previsto nella L.R. n°9/2007.





**LEGGE REGIONALE  
23 APRILE 2007, N. 9  
NORME IN MATERIA  
DI RISORSE FORESTALI**

Norme in materia di risorse forestali

**Capo IV**

*Funzione ambientale e naturalistica*

**Sezione I**

*Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale*

**Art. 59**

*(Divieti)*

**1.** Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:

**a)** raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

**b)** possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

**2.** I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

**3.** Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:

**a)** catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

**b)** perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

**c)** distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

**d)** danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;

**e)** detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

**4.** I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

**5.** È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regola-



to emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

**5 bis.** ( ABROGATO )

Note:

**1** Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014

**2** Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014

**Art. 60**

*(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)*

**1.** Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

**Art. 60 bis**

*(Norme per la raccolta delle chioccioline)*

**1.** La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere *Helix* è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

**2.** All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008

**Art. 61**

*(Deroghe)*

**1.** In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.

**2.** Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.

**3.** Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.

**4.** In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.

**5.** Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto

26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

### **Art. 62**

*(Esclusioni)*

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agropastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009

### **Art. 63**

*(ABROGATO)*

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014

### **Art. 64**

*(Diritti del proprietario del fondo)*

1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

### **Art. 65**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva

92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

**2.** Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.

**2 bis.** Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chioccioline del genere *Helix* prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.

**3.** Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.

**4.** Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.

**5.** Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

## **6. (ABROGATO)**

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008

**2** Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008

**4** Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008

**5** Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

## **Art. 66**

*(Vigilanza)*

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
- 2.** Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.



**Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Flora di interesse comunitario

Art. 3 Flora di interesse regionale

Art. 4 Quantitativi e modalità di raccolta della flora

Art. 5 Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali

Art. 6 Deroghe per la raccolta di flora

Art. 7 Esclusioni

Art. 8 Diritti del proprietario del fondo

Art. 9 Fauna di interesse comunitario

Art. 10 Fauna di interesse regionale

Art. 11 Deroghe per la cattura di fauna

Art. 12 Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga

Art. 13 Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali

Art. 14 Vigilanza

Art. 15 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 96 della medesima legge.

## **Art. 2**

*(Flora di interesse comunitario)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

## **Art. 3**

*(Flora di interesse regionale)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.

## **Art. 4**

*(Quantitativi e modalità di raccolta della flora)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 9/2007, per le specie erbacee ed arbustive diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.

**2.** La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

**3.** La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.

**4.** Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.

**5.** I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.

- 6.** Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi.
- 7.** La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccogliitore verso i diritti di terzi.

#### **Art. 5**

*(Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali)*

- 1.** Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.
- 2.** Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

#### **Art. 6**

*(Deroghe per la raccolta di flora)*

- 1.** Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007 è consentita, previa autorizzazione, la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 3 per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.
- 2.** La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.
- 3.** La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:
- a)** dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
  - b)** motivo della raccolta;
  - c)** specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
  - d)** località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

#### **Art. 7**

*(Esclusioni)*

- 1.** Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

## **Art. 8**

*(Diritti del proprietario del fondo)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore a cm 21 x 29, recanti la scritta "RACCOLTA FLORA RISERVATA – L.R. 9/2007, art. 64".
2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.
3. La raccolta del seme è ammessa in qualsiasi quantità ai proprietari dei fondi o aventi titolo e loro delegati.
4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta selettiva delle specie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9/2007 da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita unicamente per le specie di cui all'allegato E.
5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.
6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

## **Art. 9**

*(Fauna di interesse comunitario)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del DPR 357/1997 e successive modifiche.

## **Art. 10**

*(Fauna di interesse regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.



## **Art. 11**

### *(Deroghe per la cattura di fauna)*

- 1.** I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.
- 2.** Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'articolo 10.
- 3.** Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del DPR 357/1997 e successive modifiche.
- 4.** Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.
- 5.** Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'articolo 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.
- 6.** Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed f) sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Centro Nazionale delle ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.
- 7.** Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
- 8.** Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b) ed e), non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.
- 9.** La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:
  - a)** nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
  - b)** breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
  - c)** indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;
  - d)** località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;

- e)** descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;
- f)** indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.
- 10.** Nel rilascio delle autorizzazioni, le Province si attengono alle linee guida adottate dalla Regione relativamente ai monitoraggi della fauna.

### **Art. 12**

*(Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga)*

- 1.** I provvedimenti di deroga, rilasciati dalla Provincia competente per territorio previa richiesta di autorizzazione, contengono gli elementi indicati all'articolo 6, comma 3, per la raccolta di flora ed all'articolo 11, comma 9, per la cattura di fauna.
- 2.** L'autorizzazione ha una durata massima di dodici mesi e non esime dal rispetto dei diritti dei terzi.
- 3.** I provvedimenti di deroga sono subordinati al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
- 4.** La richiesta di autorizzazione ed il provvedimento di deroga sono prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.
- 5.** Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, salvo sospensione dei termini.
- 6.** Al fine di garantire il migliore espletamento dell'attività di vigilanza, una copia dell'autorizzazione emessa è tempestivamente inviata alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali.
- 7.** Le autorizzazioni emesse per la raccolta delle specie officinali dalle Amministrazioni comunali ai sensi del Regio decreto 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) sono inviate in copia alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, ai fini dell'attività di vigilanza e dell'eventuale notifica di provvedimenti di limitazione o sospensione, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007.
- 8.** I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta delle specie di flora, adottati dal Direttore centrale ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono tempestivamente notificati alla Provincia interessata, la quale provvede a informare, anche via fax o e-mail, gli intestatari delle autorizzazioni in vigore.

### **Art. 13**

*(Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali)*

- 1.** Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, del DPR 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo Forestale Regionale e dalle Province è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali. La Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.

**2.** La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione, purchè accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle Province. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.

**3.** La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

#### **Art. 14**

*(Vigilanza)*

**1.** Sull'applicazione del presente regolamento vigilano il personale di vigilanza del Corpo Forestale Regionale e delle Province. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'articolo 27, comma 7, della legge 157/1992.

**2.** Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 15**

*(Entrata in vigore)*

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## Allegato A (Articolo 2)

### Flora della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

<b>ANGIOSPERME</b>	nome comune	
<i>Adenophora lilifolia</i> L. Ledeb. Ex A.DC	Campanelle celesti o campanella odorosa	All. II
<b><i>Armeria helodes</i> Martini e Poldini</b>	<b>Armeria delle paludi o spillone</b>	Prioritaria
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Cavolo friulano	All. II
<i>Campanula zoysii</i> Wulfen	Campanula di Zois	All. II
<i>Campanula morettiana</i> Rchb.	Campanula di Moretti	All. IV
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Fiordaliso del Carso	All. II
<i>Crambe tataria</i> Sebeók	Crambio di Tataria	All. II
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Pianella della Madonna - Scarpetta di Venere	All. II
<i>Eleocharis carniolica</i> Koch	Giunchina della Carniola	All. II
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis	Erucastro delle risorgive o Cavolo di palude	All. II
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Calcatreppola alpina o Regina delle Alpi	All. II
<i>Euphrasia marchesetti</i> Wettst.	Eufrasia di Marchesetti	All. II
<i>Genista holopetala</i> (Fieischm ex Koch) Bald	Ginestra dei ghiaioni	All. II
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Gladiolo palustre	All. II
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	Barbone	All. II
<i>Liparis loeselii</i> (L) Rich.	Liparide	All. II
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Moehringia di Tommasini	All. II
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i> (Roehel) Soó	Peonia selvatica sottospecie banatica	All. II
<i>Physoplexis comosa</i> (L) Schur.	Raponzolo di roccia	All. IV
<b><i>Salicornia veneta</i> Pignatti &amp; Lausi</b>	<b>Salicornia veneta</b>	Prioritaria
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Viticcini estivi	All. IV
<b><i>Stipa veneta</i> Moraldo</b>	<b>Lino delle fate</b>	Prioritaria
<b>BRIOFITE</b>		
<i>Buxbaumia viridis</i>	muschio a scudo verde	All. II
<i>Dicranum viride</i>	muschio biforcato verde	All. II
<i>Mannia triandra</i>	epatica talloide delle rocce	All. II

N.B.: tutte le specie di flora in allegato II sono ricomprese nell'allegato IV.



### **Allegato B (articolo 3)**

Flora di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

- a) *Artemisia genipi* Weber (Genepy maschio)
- b) *Artemisia nitida* Bertol. (Assenzio lucido)
- c) *Asphodelus albus* Mill. (Asfodelo)
- d) *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. (Mestolaccia minore)
- e) *Centaurea forojulensis* Poldini (Centaurea friulana, Fiordaliso friulano)
- f) *Cortusa matthioli* L. (Cortusa di Matthioli)
- g) *Daphne alpina* L. (Dafne alpina)
- h) *Daphne blagayana* Freyer (Dafne blagaiana)
- i) *Digitalis* spp. (Digitale, tutte le specie)
- j) *Fritillaria orientalis* Adams in F. Weber & D. Mohr (Fritillaria minore, Meleagrine minore)
- k) *Gentiana froelichii* Jan ex Rchb. (Genziana cerulea)
- l) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
- m) *Gentiana pneumonanthe* L. subsp. *pneumonathe* (Genziana mettimborsa)
- n) *Geranium argenteum* L. (Geranio argenteo)
- o) *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (Giglio dorato)
- p) *Iris cengialti* Ambrosi ex A. Kern. subsp. *illyrica* (Asch. & Graebn.) Poldini (*Iride celeste, Giaggiolo*)
- q) *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
- r) *Hottonia palustris* L. (Hottonia palustre; Erba scopina)
- s) *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- t) *Leucojum aestivum* L. (Campanelle maggiori; cipolline)
- u) *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
- v) *Lilium carniolicum* Bern. Ex Koch (Giglio arancione)
- w) *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- x) *Limonium* spp (tutte le specie di Limonio)
- y) *Narcissus radiiflorus* Salisb. (Narciso)
- z) *Nuphar lutea* (L.) Sm. (Nannufero)
- aa) *Nymphaea alba* L. (Ninfea bianca)
- bb) *Orchidaceae* Lindl. (incl. *Cypripediaceae* Juss.), tutte le specie (orchidee). cc) *Paeonia* spp. (tutte le Peonie)
- dd) *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)
- ee) *Pedicularis* spp. (tutte le specie di pedicolare)
- ff) *Pinguicula poldinii* J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini; Erba-unta di Poldini)

- gg) *Potentilla palustris* (L.) Scop. (Cinquefoglia delle paludi)
- hh) *Primula auricula* L. (Moretti) Lüdi (Orecchia d' orso)
- ii) *Primula tyrolensis* Schott (Primula tirolese)
- jj) *Primula wulfeniana* Schott subsp. *wulfeniana* (Primula di Wulfen)
- kk) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb. subsp. *montana* (Anemone montana)
- ll) *Ranunculus lingua* L. (Ranuncolo delle canne; R. d'acqua)
- mm) *Stemmacantha rhapsontica* subsp. *rhapsontica* (L.) Dittrich (Fiordaliso rapontico)
- nn) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson subsp. *venetum* (Apocino veneziano)
- oo) *Trapa natans* L. (Castagna d'acqua)
- pp) *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Wulfenia).

### **Allegato C (articolo 5, comma 1)**

Flora raccogliabile fino alla quantità di un chilogrammo per persona e per giorno

- a. *Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* (Aglio orsino)
- b. *Arnica montana* L. subsp. *montana* (Arnica)
- c. *Aruncus vulgaris* Rafin (Barba di capra)
- d. *Asparagus officinalis* L. subsp. *officinalis*, *A. acutifolius* L., *A. tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico)
- e. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. (Lattuga alpina)
- f. *Equisetum* spp. (Equiseto o Coda cavallina) g. *Fragaria* spp. (Fragola)
- h. *Galium odoratum* (L.) Scop. (Stellina odorosa, Caglio odoroso)
- i. *Galium mollugo* (aggr.) (Caglio bianco)
- j. *Humulus lupulus* L. (Luppolo) k. *Melissa officinalis* L. (Melissa) l. *Mentha* spp. L. (Menta)
- m. *Nasturtium officinale* R.Br. subsp. *officinale* (Crescione)
- n. *Origanum vulgare* L. (Origano)
- o. *Papaver rhoeas* L. (Papavero)
- p. *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo)
- q. *Ruta divaricata* Ten. (Ruta)
- r. *Symphytum officinale* L. (Consolida maggiore)
- s. *Tamus communis* L. (Tamaro)
- t. *Tragopogon pratensis* L. (Barba di becco)
- u. *Vaccinium vitis - idaea* L. (Mirtillo rosso)
- v. *Vaccinium myrtillus* L. (Mirtillo nero)
- w. *Valerianella olitoria* L. Poll. (Gallinelle, lattughini)

### **Allegato D (articolo 5, comma 2)**

Flora raccoglibile fino alla quantità di tre kilogrammi per persone e per giorno

- a. *Chenopodium spp.* (Farinaccio selvatico)
- b. *Hippophae rhamnoides* L. (Olivello spinoso)
- c. *Rosa canina (aggr.)* (Rosa selvatica)
- d. *Rubus idaeus* L. (Lampone)
- e. *Rubus fruticosus (aggr.)* (Mora di rovo)
- f. *Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l.* (Bobbolini, Strigoli)
- g. *Taraxacum officinale (aggr.)* (Dente di Leone)
- h. *Urtica dioica* L. (Ortica)
- i. *Sambucus nigra* L. (Sambuco nero)

### **Allegato E (articolo 8, comma 4)**

Flora di interesse regionale della Regione FVG raccoglibile selettivamente dagli aventi titolo

- a. *Digitalis grandiflora* Miller (Digitale grande gialla)
- b. *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
- c. *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
- d. *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
- e. *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
- f. *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
- g. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)

## Allegato F (articolo 9)

Fauna della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

<b>MAMMIFERI</b>	nome comune	
<i>MICROCHIROPTERA</i> (tutte le specie)	pipistrelli	
<i>Dryomys nitedula</i>	Driomio	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	
<b><i>Ursus arctos</i></b>	<b>Orso bruno</b>	Prioritaria
<i>Felis silvestris</i>	Gatto selvatico	
<i>Lynx lynx</i>	Lince europea	
<i>CETACEA</i> (tutte le specie)	cetacei	
<b>RETTILI</b>		
<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine di Hermann	Prioritaria
<b><i>Caretta caretta</i></b>	<b>Tartaruga marina comune mediterranea</b>	Prioritaria
<b><i>Chelonia mydas</i></b>	<b>Tartaruga verde</b>	Prioritaria
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	
<i>Algyroides nigropunctatus</i>	Algiroide magnifico	
<i>Lacerta agilis</i>	Lucertola agile o Lucertola degli arbusti	
<i>Lacerta horvathi</i> (= <i>Ibero lacerta horvathi</i> )	Lucertola di Horvath	
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro orientale	
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale	
<i>Podarcis melisellensis</i>	Lucertola adriatica	
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	
<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola sicula	
<i>Coluber viridiflavus</i> (= <i>Hierophis viridiflavus</i> )	Bianco maggiore	
<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio	
<i>Elaphe longissima</i> (= <i>Zamenis longissimus</i> )	Saettone comune	
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	Cervone	
<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata o Biscia tassellata	
<i>Telescopus fallax</i>	Serpente gatto	
<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	

<b>ANFIBI</b>		
<i>Salamandra atra</i>	Salamandra alpina comune	
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	
<b>Proteus anguinus</b>	<b>Proteo comune</b>	Prioritaria
<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	
<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	
<i>Rana lessonae</i> (= <i>Pelophylax lessonae</i> )	Rana verde di Lessona	
<b>Pelobates fuscus insubricus</b>	<b>Pelobate padano</b>	Prioritaria
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	
<i>Hyla arborea</i>	Raganella comune europea	
<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	
<b>PESCI</b>		
<b>Acipenser naccarii</b>	<b>Storione cobice</b>	Prioritaria
<b>ARTROPODI</b>		
<i>Cerambyx cerda</i>	Cerambice delle querce o Capricorno maggiore	
<b>Osmoderma eremita</b>	<b>Eremita odoroso</b>	Prioritaria
<b>Rosalia alpina</b>	<b>Rosalia alpina</b>	Prioritaria
<i>Caenonympha oedippus</i>		
<i>Erebia calcaria</i>	Erebia calcaria	
<i>Eriogaster catax</i>		
<i>Lasiommata achine</i>		
<i>Lycaena dispar</i>		
<i>Maculinea arion</i>		
<i>Maculinea teleius</i>		
<i>Parnassius apollo</i>	Apollo	
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosine	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Proserpina	
<i>Zerynthia polyxena</i>	Zerinzia	
<i>Leucorrhina pectoralis</i>		
<i>Saga pedo</i>	Saga	
<b>MOLLUSCHI</b>		
<i>Uthophaga lithophaga</i>	Dattero di mare	
<i>Pinna nobilis</i>	Pinna nobile	
<i>Unio crassus</i>	Unione	

N.B.: per tutte le specie di mammiferi sopra elencate trova applicazione la tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).



## Allegato G (articolo 10)

Fauna di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

- a) Rettili: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
- b) Anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
- c) Crostacei:
  - i) *Austropotamobius spp.* e *Astacus spp.* (Gamberi d'acqua dolce)
  - ii) *Potamon fluviatile Herbst* (Granchio di fiume)
- d) Insetti:
  - i) Coleoptera:
    - a. *Carabus gigas* Creutzer
    - b. *Gasterocercus depressirostris* Fabricius
    - c. *Lucanus cervus* Linnaeus (Cervo volante)
    - d. *Morimus funereus* Mulsant (Cerambice funebre)
  - ii) Lepidoptera:
    - a. *Callimorpha quadripunctaria* Poda (Falena dell'edera)
    - b. *Euphydryas aurinia* Rottemburg
    - c. *Neptis spp.*
    - d. *Melitaea trivialis* Denis & Schiffermüller
    - e. *Mellicta britomartis* Assmann
    - f. *Arethusana arethusaria* Denis & Schiffermüller
    - g. *Thecla betulae* Linnaeus
  - iii) Mantodea:
    - a. *Empusa fasciata* Brulle
  - iv) Odonata:
    - a. *Nehalennia speciosa* Charpentier
  - v) Orthoptera:
    - a. *Celes variabilis* Pallas
    - b. *Zeuneriana marmorata* Fieber\*
  - vi) Hymenoptera:
    - a. *Formica gruppo rufa* Linnaeus
  - vii) Planipennia:
    - a. *Libelloides longicornis* Linnaeus
    - e) l'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.



Seconda edizione 2016

Stampa a cura del Centro stampa regionale  
Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali